



COMUNE DI BRUGNERA

Provincia di Pordenone

***REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
DI ESTETISTA, PARRUCCHIERE
MISTO, TATUAGGIO E
PIERCING***

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 16.12.2010
(entrato in vigore il 07.01.2011)

| | |
|-----------------|------------------------------|
| TITOLO I | DISPOSIZIONI GENERALI |
|-----------------|------------------------------|

- *Articolo 1* Oggetto del Regolamento e definizioni
- *Articolo 2* Attività di estetista
- *Articolo 3* Attività di parrucchiere misto
- *Articolo 4* Attività di tatuaggio e piercing
- *Articolo 5* Attività escluse dalla disciplina del Regolamento

| | |
|------------------|--|
| TITOLO II | NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' |
|------------------|--|

- *Articolo 6* Forma di impresa per l'esercizio dell'attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing
- *Articolo 7* Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività
- *Articolo 8* Modalità di svolgimento delle attività
- *Articolo 9* Attività esercitate in forma mista
- *Articolo 10* Attività esercitate in forma promiscua
- *Articolo 11* Vendita di prodotti cosmetici

| | |
|-------------------|---|
| TITOLO III | SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI |
|-------------------|---|

- *Articolo 12* Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi
- *Articolo 13* Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)
- *Articolo 14* Controllo della segnalazione certificata di inizio attività
- *Articolo 15* Modifiche sostanziali delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature
- *Articolo 16* Trasferimento di sede
- *Articolo 17* Subingresso
- *Articolo 18* Sospensione dell'attività
- *Articolo 19* Cessazione dell'attività

| | |
|------------------|------------------------|
| TITOLI IV | ORARI E TARIFFE |
|------------------|------------------------|

- *Articolo 20* Orari
- *Articolo 21* Tariffe

| | |
|-----------------|---|
| TITOLO V | NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA DEGLI UTENTI E DEGLI ADDETTI |
|-----------------|---|

- CAPO I
NORME IGIENICO-SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO
- *Articolo 22* Superfici minime e requisiti igienici dei locali
- *Articolo 23* Norme generali di carattere igienico-sanitario
- CAPO II
NORME IGIENICO-SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

- *Articolo 24* Superfici minime e requisiti igienici dei locali
- *Articolo 25* Norme generali di carattere igienico-sanitario

CAPO III

NORME IGIENICO-SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TATUAGGIO E DI PIERCING

- *Articolo 26* Superfici minime e requisiti igienici dei locali
- *Articolo 27* Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione
- *Articolo 28* Norme generali di carattere igienico-sanitario
- *Articolo 29* Tatuaggio
- *Articolo 30* Pigmenti
- *Articolo 31* Piercing su parti del corpo
- *Articolo 32* Piercing del padiglione auricolare e al lobo dell'orecchio
- *Articolo 33* Piercing al padiglione auricolare
- *Articolo 34* Piercing al lobo auricolare
- *Articolo 35* Consenso informato
- *Articolo 36* Accertamenti
- *Articolo 37* Informativa e consenso

CAPO IV

STERILIZZAZIONE

- *Articolo 38* Sterilizzazione
- *Articolo 39* Dotazione di primo soccorso

CAPO V

RIFIUTI

- *Articolo 40* Smaltimento dei rifiuti

| | |
|------------------|-----------------------------|
| TITOLO VI | CONTROLLI E SANZIONI |
|------------------|-----------------------------|

- *Articolo 41* Divieto di prosecuzione dell'attività
- *Articolo 42* Controlli
- *Articolo 43* Sanzioni
- *Articolo 44* Provvedimenti d'urgenza

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| TITOLO VII | NORME TRANSITORIE E FINALI |
|-------------------|-----------------------------------|

- *Articolo 45* Norme transitorie e finali
- *Articolo 46* Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento e definizioni

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing, siano esse esercitate in forma d'impresa individuale o in forma di società, siano esse artigiane o non artigiane, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalla Legge Regionale 22 aprile 2002, n.12 e s.m.i., di seguito Legge, e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): la segnalazione con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche, edilizie e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventiva o contestuale all'avvio dell'attività stessa.

qualificazione professionale: il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio delle attività di parrucchiere misto e di estetista in forma imprenditoriale;

qualifica professionale: il requisito professionale per l'esercizio delle attività di parrucchiere misto e di estetista in forma non imprenditoriale, valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento per lo svolgimento di lavoro subordinato;

direttore tecnico o direttore d'azienda: la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività;

gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non disporre di accesso autonomo; l'affidamento in gestione di reparto non è consentito alle imprese artigiane individuali e societarie;

Le attività disciplinate nel presente Regolamento possono essere svolte in forma stagionale o temporanea, intendendosi per "**stagione**" un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; per **temporanea**, l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno. L'attività svolta in tali forme è equiparata tutti gli effetti a quella annuale.

Art. 2 **Attività di estetista**

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n.713 s.m.i..

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A) della L.R. 12/2002.

Rientrano nell'attività di estetista le seguenti:

1. **centro di abbronzatura o solarium**: quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
2. **attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico**: quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
3. **disegno epidermico o trucco semipermanente**: quella comprendente un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni;
4. i trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio **sauna e bagno turco**;
5. realizzazione del **make-up o maquillage o trucco**.

Art. 3 **Attività di parrucchiere misto**

L'attività di **parrucchiere misto** comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, purché tali prestazioni siano complementari e funzionalmente connesse all'esecuzione dell'attività principale.

Art. 4 **Attività di tatuaggio e di piercing**

L'**attività di tatuaggio** comprende un insieme di trattamenti e tecniche manuali, variamente denominate, che consistono nella colorazione della cute mediante l'introduzione, con microaghi, di pigmenti nel derma, al fine di creare figure o disegni permanenti, che non si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni.

L'**attività di piercing** consiste nella perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, con l'inserimento cruento di anelli metallici o altre decorazioni di diversa forma e fattura.

Art. 5 **Attività escluse dalla disciplina del presente Regolamento**

Non rientrano nell'attività di estetista e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, quali:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come ad esempio le attività di **fisioterapista e podologo**, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- l'attività di **massaggiatore sportivo** esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie, quali quelle di **ginnastica sportiva, educazione fisica, fitness**, svolte in palestre o centri sportivi disciplinati dalla L.R. 3 aprile 2003, n. 8 e s.m.i.;
- l'attività di **naturopatia del benessere**: il naturopata è un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita;
- l'attività di **miglioramento dell'equilibrio psicofisico ed energetico dell'individuo**, quali ad es. la riflessologia, la kinesifisiologia, lo shiatsu, il training autogeno, le discipline olistiche a scopo di relax shirodara, aromaterapia, riflessologia plantare, digitopressione cinese.

Sono altresì escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento l'attività di:

- **onicotecnico**, consistente nell'applicazione e/o nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decolorazione;
- **l'applicazione di ciglia finte**, consistente nell'apposizione temporanea di ciglia posticce.

Non sono altresì soggette al presente Regolamento:

- le **attività di lavorazione del capello** che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale (ad esempio, la produzione di parrucche);
- le attività nelle quali si compiono azioni proprie delle **professioni sanitarie** o delle **arti ausiliarie** delle professioni sanitarie

Non è soggetta al presente Regolamento la messa a disposizione, **all'interno di strutture ricettive**, da parte del titolare o gestore, di **saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale**

della struttura ricettiva: tale attività non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né al rilascio di autonomo titolo abilitativo. La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse.

Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

TITOLO II

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Art. 6

Forma di impresa per l'esercizio delle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria, sia di persone che di capitali.

Le imprese esercenti le attività di cui al presente Regolamento, che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Legge, sono tenute ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane con le modalità previste dall'art. 14 della Legge.

Le imprese esercenti attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Legge, sono tenute ad iscriversi al registro Imprese, con le modalità di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e s.m.i..

Art. 7

Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività

Lo svolgimento dell'attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa **antimafia** da parte dei seguenti soggetti:

- del titolare nell'impresa individuale;
- di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
- di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali;
- del direttore tecnico.

Fatta salva l'osservanza delle norme edilizio-urbanistiche, di sicurezza ed igienico-sanitarie dei locali e delle attrezzature, l'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in forma imprenditoriale è altresì subordinato al conseguimento della rispettiva **qualificazione professionale**, secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 26 e 28 della Legge.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- a) nel caso di imprese artigiane:
 - dal titolare, nel caso di impresa individuale;
 - da tutti i soggetti indicati nell'art. 10 c.6 della Legge, nel caso di impresa societaria;
- b) nel caso di imprese, individuali o societarie, non artigiane, dal Direttore tecnico/direttore d'azienda.

Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa **qualifica professionale**.

Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di qualifica professionale.

Nel caso di attività **congiunta** di estetista e di parrucchiere misto deve essere indicata la persona responsabile per ogni singola attività, in possesso del requisito professionale prescritto per ciascuna di esse.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle attività

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing possono essere esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, subordinatamente alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) di cui all'art. 12.

Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono essere svolte presso il domicilio dell'imprenditore artigiano o di uno dei soci partecipanti al lavoro, qualora i locali abbiano i requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative di settore e dal presente Regolamento. In ogni caso, l'attività deve essere svolta in locali separati da quelli adibiti a civile abitazione, dotati di un accesso indipendente, di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dell'attività.

Quando l'attività si svolga presso il domicilio dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione, all'esterno dell'esercizio, di una targa, visibile dalla pubblica via.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio.

E' fatta salva la possibilità di esercitare, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già abilitate ad operare in sede fissa, esclusivamente l'attività di estetista o parrucchiere misto presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Nei luoghi indicati ai punti del precedente comma non è consentita l'attività di tatuaggio e piercing.

Le attività di estetista e parrucchiere misto possono essere esercitate anche presso altre attività non disciplinate dal presente Regolamento, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, in locali fisicamente separati, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento comunale, nonché delle specifiche normative di settore, delle normative igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie vigenti.

Nello svolgimento delle attività di tatuaggio e di piercing devono essere osservate altresì le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del presente Regolamento.

Art. 9 **Attività esercitata in forma mista**

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing possono essere svolte congiuntamente, purché nel rispetto del presente Regolamento. In tal caso, le attività devono essere svolte in locali separati.

Per locali si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

I locali possono essere collegati tra loro da vani generali comuni quali sala d'attesa e/o reception.

I locali devono possedere le caratteristiche di cui al Titolo V – Capo I, II, e III del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'attività mista di estetista e parrucchiere misto sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista di estetista e parrucchiere misto sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art.10 della Legge (società artigiana), i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

I parrucchieri misti, nell'esercizio della propria attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, senza la necessità di presentare la segnalazione certificata di inizio attività e della qualificazione per l'esercizio dell'attività di estetista, purché tali prestazioni siano complementari e funzionalmente connesse all'esecuzione dell'attività principale.

Per l'esercizio congiunto, nella stessa sede, di due o più attività disciplinate dal presente Regolamento, deve essere presentata in ogni caso una SCIA per ogni singola attività attestante la sussistenza dei requisiti prescritti per ciascuna di esse.

Ogni singola attività può essere trasferita a terzi o in altri locali osservando le norme della Legge e del presente Regolamento.

Art. 10 **Attività esercitate in forma promiscua**

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing possono essere esercitate congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della Legge, purché nel rispetto

del presente Regolamento e delle leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee. In tal caso, le attività devono essere svolte in locali separati.

Per locali si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

I locali possono essere collegati tra loro da vani generali comuni quali sala d'attesa e/o reception.

I locali relativi alle attività disciplinate dal presente Regolamento devono possedere le caratteristiche di cui al Titolo V – Capo I, II, e III del presente Regolamento in funzione dell'attività in essi esercitata. I locali relativi alle attività estranee al campo di applicazione della Legge devono possedere le caratteristiche previste dalle leggi di settore che le disciplinano.

Art. 11 **Vendita di prodotti cosmetici**

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 29/2005 e s.m.i.. Gli spazi attrezzati per la vendita non possono incidere sulle superfici minime dei locali di cui al Titolo V del presente Regolamento.

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane.

Per la vendita di prodotti diversi da quelli indicati al comma precedente, relativi al settore merceologico dei generi non alimentari di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) della L.R. 29/2005, si applicano le disposizioni contenute nella predetta Legge regionale e nei relativi regolamenti di esecuzione, fatta salva l'osservanza delle norme urbanistico-edilizie e di destinazione d'uso dei locali.

| |
|---|
| <h2 style="margin: 0;">TITOLO III</h2> <h3 style="margin: 0;">SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' E DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI</h3> |
|---|

Art. 12 **Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi**

L'apertura di nuovi esercizi di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing, anche a carattere stagionale o temporaneo, il **subingresso** e il **trasferimento di sede** sono subordinati alla preventiva presentazione della **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** da parte del titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentante della società, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 7, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

Nella SCIA devono essere presenti all'origine le dichiarazioni e/o requisiti essenziali individuati al successivo articolo 13; in caso contrario, essa non abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata che, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

E' soggetta ad **autorizzazione** la proroga della sospensione delle attività disciplinate dal presente regolamento, ai sensi dell'art.18 comma 2.

Sono soggette a mera **comunicazione**:

- le modifiche sostanziali dei locali (quali ad esempio l'ampliamento e la riduzione della superficie dell'esercizio) e delle attrezzature esistenti;
- la variazione della ragione sociale, della sede legale, della residenza dell'impresa individuale, del legale rappresentante, della composizione societaria (ivi compresa l'ipotesi di sostituzione dei soci non qualificati);
- la sostituzione/nomina del responsabile tecnico/direttore d'azienda;
- la sostituzione dei soci, collaboratori professionali e dipendenti in possesso della qualifica professionale;
- l'affidamento di uno o più reparti in gestione a un terzo soggetto;
- la sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni;
- la cessazione dell'attività.

Gli interessati presentano la SCIA e le comunicazioni di cui al presente articolo allo Sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, istituito ai sensi della L.R. 3/2001 s.m.i., che le trasmette tempestivamente al competente Ufficio comunale nonché provvede a darne comunicazione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone.

Art. 13 **Segnalazione certificata di inizio attività**

La SCIA presentata ai sensi dell'art. 12 sostituisce l'autorizzazione amministrativa.

La SCIA è istruita dal competente ufficio comunale nell'osservanza delle norme del presente Regolamento.

La SCIA, con la quale viene attestata la sussistenza dei requisiti previsti e la conformità dell'intervento alle normative di riferimento, deve essere presentata su apposita modulistica predisposta dal Comune e deve contenere in particolare i seguenti **dati essenziali**:

- a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di residenza e l'indirizzo, il codice fiscale e la cittadinanza del richiedente;
- b) la denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o Partita Iva dell'impresa per conto della quale il richiedente agisce;
- c) l'indicazione se trattasi d'impresa artigiana, (esercitata in forma individuale o societaria), avente i requisiti di cui al Titolo II della L.R. 12/2002, oppure d'impresa non artigiana;
- d) l'indicazione se l'impresa è già iscritta nell'Albo delle Imprese Artigiane, se trattasi d'impresa artigiana, o nel Registro delle Imprese, se l'impresa è esercitata in forma non artigiana;
- e) la/e tipologia/e della/e attività che si intende esercitare;
- f) la data di inizio dell'attività;
- g) la disponibilità dei locali ove s'intende esercitare l'attività e la loro precisa ubicazione;

- h) autocertificazione inerente la conformità dei locali alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie previste dal presente Regolamento, corredata di apposita planimetria quotata dei locali (in scala 1:100);
- i) autocertificazione inerente al possesso della qualificazione professionale prevista per l'esercizio dell'attività che si intende svolgere;
- j) autocertificazione inerente la conformità dei locali alle norme in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso dei locali, ivi comprese quelle relative agli scarichi delle acque reflue;
- k) autocertificazione inerente la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa antimafia;
- l) l'indicazione dei collaboratori famigliari, dipendenti o soci che professionalmente svolgono l'attività, nonché l'indicazione degli estremi relativi alla qualifica professionale degli stessi;
- m) nel caso d'impresa non artigiana deve essere indicata la persona (direttore tecnico) in possesso della qualificazione professionale;
- n) la sottoscrizione del richiedente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla segnalazione certificata di inizio attività dovranno essere **allegati** i seguenti documenti:

1. eventuale documentazione comprovante il possesso della qualificazione professionale, non acquisibile d'ufficio da parte del Comune;
2. planimetria quotata dei locali (in scala non inferiore a 1:100), sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente indicazioni delle altezze, delle superfici dei singoli vani, il loro indice di illuminazione e ventilazione, destinazione d'uso specifico e il lay-out dell'attività;
3. relazione tecnica illustrativa dei locali e delle attrezzature, sottoscritta da tecnico abilitato, ove siano indicati numero di posti lavoro previsti e numero addetti, nonché i mezzi di disinfezione che s'intendano adottare;
4. relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'impianto di ventilazione artificiale, a firma di un tecnico abilitato, nel caso sia previsto, ovvero dichiarazione che tale impianto non è installato;
5. elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della marca, modello e matricola nonché indicazione della certificazione CE;
6. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e messa a terra (D.M. 37/2008 per impianti nuovi o modificati - L. 46/90 per impianti preesistenti);
7. autocertificazione inerente il rispetto dell'attività esercitata alla normativa in materia di impatto acustico;
8. comunicazione relativa all'orario adottato e alle tariffe applicate;
9. copia del permesso/carta di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
10. copia di un documento di riconoscimento valido di tutti coloro che hanno sottoscritto autocertificazioni.

Qualora l'attività sia localizzata all'interno di "convivenze" (ospedali, case di cura, case albergo, caserme, comunità, ecc.), all'interno di strutture comunali per attività sportive affidate in gestione a soggetti terzi e disciplinate da apposite convenzioni è necessario fornire anche il nulla osta da parte del responsabile della struttura ove si intende insediare l'attività.

Copia della SCIA deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli aventi funzioni di vigilanza.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni nonché, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della SCIA ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 14

Controllo della segnalazione certificata di inizio attività

Ricevuta la SCIA, il responsabile del procedimento presso il competente Ufficio comunale effettua i controlli di rito verificando la regolarità e completezza della segnalazione e della documentazione presentata e la sussistenza dei presupposti e dei requisiti dichiarati, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia, salvo interruzioni.

Copia della SCIA pervenuta viene trasmessa all'A.S.S. n. 6 – Dipartimento di Prevenzione per l'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e controllo di competenza.

In caso di accertata inefficacia della SCIA per mancanza di uno degli elementi essenziali di cui al precedente art. 13 co. 3, il responsabile del procedimento informa il dichiarante che l'attività dichiarata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

Qualora la segnalazione, benché efficace, non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla data di registrazione della segnalazione al Protocollo, ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo per provvedere alla rettifica o al completamento. I termini di conclusione del procedimento di controllo rimangono sospesi fino al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Qualora il dichiarante non provveda nel termine suindicato, il responsabile del procedimento adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro il termine di 30 giorni.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dall'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i. ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli art. 21-quinquies e 21-nonies della legge 07.08.1990 n. 241.

Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Art. 15

Modifiche sostanziali delle caratteristiche dei locali e delle attrezzature

Fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche, edilizie e di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, ogni modifica sostanziale dei locali e/o delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento, è soggetta alla comunicazione al Comune e alla competente A.S.S., corredata della documentazione di cui all'art.13, riferita alle modifiche che s'intende apportare al locale o alle attrezzature e comprovante il rispetto dei requisiti oggettivi dei locali.

Art. 16 **Trasferimento di sede**

Fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche, edilizie e di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, il trasferimento dell'esercizio in nuovi locali può avvenire previa presentazione di SCIA di cui all'art. 12, corredata della documentazione relativa ai nuovi locali.

Art. 17 **Subingresso**

Il trasferimento dell'azienda in gestione pro-tempore o in titolarità, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing, è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il subentrante deve presentare la SCIA allo SUAP entro 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa e salvo proroga in caso di comprovata necessità.

La SCIA deve contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività e deve essere provato, con idonea documentazione, non acquisibile d'ufficio da parte del Comune, l'effettivo trasferimento dell'azienda.

Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può continuare l'attività, dandone comunicazione al Comune competente, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

Nei casi di trasferimento della gestione di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, la SCIA da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma 2, deve presentare la SCIA per reintestazione ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda.

Nel caso in cui il subentrante intenda eseguire modifiche sostanziali ai locali e/o alle attrezzature è tenuto ad osservare il disposto di cui al precedente art. 15.

Qualora l'esercizio non abbia subito modifiche, il subentrante dichiara la sussistenza dei requisiti oggettivi che hanno consentito originariamente l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto al successivo art. 45.

Art. 18 **Sospensione dell'attività**

La sospensione temporanea delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di 30 (trenta) giorni, è soggetta a comunicazione entro 10 (dieci) giorni dall'inizio della sospensione stessa.

La sospensione temporanea non può superare i 12 (dodici) mesi. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può chiedere preventivamente al Comune, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 (sei) mesi.

La comunicazione di sospensione temporanea deve essere inoltrata allo SUAP che la trasmette alle amministrazioni ed alla Camera di Commercio competenti per territorio.

E' altresì soggetta a comunicazione la riapertura delle attività al termine della sospensione, entro 10 (dieci) giorni dalla riapertura.

Art. 19 **Cessazione delle attività**

La cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente regolamento è comunicata allo SUAP entro 60 (sessanta) giorni dall'evento, allegando l'autorizzazione rilasciata dal Comune per l'esercizio dell'attività.

Lo SUAP trasmette la comunicazione di cessazione alla competente Camera di Commercio e alle altre Amministrazioni interessate.

| |
|---|
| <h2 style="margin: 0;">TITOLO IV</h2> <h3 style="margin: 0;">ORARI E TARIFFE</h3> |
|---|

Art. 20 **Orari**

Gli orari giornalieri dell'attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito provinciale.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

I titolari di esercizi operanti presso centri commerciali rispettano l'orario della struttura in cui sono inseriti.

Gli esercizi che svolgono attività in forma mista o promiscua osservano l'orario previsto per l'attività prevalente: la prevalenza viene calcolata in base al volume d'affari.

La gestione di reparto segue l'orario di apertura praticato dal titolare.

Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di una ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.

**Art. 21
Tariffe**

Le tariffe delle prestazioni che vengono effettuate devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

**TITOLO V
NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA DEGLI UTENTI E
DEGLI ADDETTI**

CAPO I

**NORME IGIENICO-SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
PARRUCCHIERE MISTO**

Art. 22

Superfici minime e requisiti igienici dei locali

I locali destinati all'attività di parrucchiere misto devono rispettare le vigenti norme, prescrizioni e concessioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, ivi comprese quelle relative agli scarichi delle acque reflue. Devono altresì essere realizzati in conformità alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

L'attività di parrucchiere misto deve svolgersi in locali separati da quelli destinati ad altre attività, quali esse siano.

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto devono avere una superficie minima di almeno 5 mq per ogni posto di lavoro (si considera un posto di lavoro ogni poltrona da trattamento; per il lavaggio dei capelli si calcola un posto di lavoro a prescindere dal numero dei lavelli), con un minimo di mq.15 nel caso di unico posto di lavoro, calcolati al netto delle superfici accessorie (bagni, magazzini, zona attesa ed altri locali accessori).

I locali dell'esercizio devono possedere i seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) i locali di lavoro devono avere altezza minima di mt. 2,70 (deroghe, con altezze comunque non inferiori a mt. 2,50, possono essere date su parere del competente Servizio Prevenzione e Sicurezza Luoghi di lavoro), aerazione naturale diretta pari a 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n. 3 (tre) ricambi/ora del volume d'aria dei locali, con controllo automatico della temperatura;
- b) illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie dei pavimenti;
- c) il pavimento deve essere in materiale facilmente lavabile e sanificabile;
- d) le pareti, fino all'altezza di m. 2, devono essere in materiale facilmente lavabile e sanificabile (non si considerano tali le pitture murali a tempera);

- e) l'esercizio deve essere fornito di acqua corrente, potabile, calda e fredda e lavabi fissi con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone a pressione, ma non leva tipo sanitario);
- f) si dovrà identificare una zona, riservata e separata, per la raccolta differenziata dei rifiuti, dotata di idonei contenitori a tenuta per rifiuti, nonché una zona per il deposito dei prodotti e delle attrezzature per la sanificazione e la pulizia dei locali;
- g) l'esercizio dovrà essere dotato di idoneo armadio per contenere la biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;
- h) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, anche ricavati mediante separazione con parti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto che, se superiore a dieci, devono essere divisi per sesso;
- i) si dovrà ricavare una zona separata per la preparazione delle tinte, con banco e adeguato sistema di aspirazione fumi direttamente all'origine, il cui allontanamento non provochi disagi od inconvenienti nei confronti di terzi;
- j) la zona destinata allo svolgimento dell'attività di pedicure estetica dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento e dotato di un lavapiedi fisso;
- k) se il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario) dotato di distributori di asciugamani monouso e sapone liquido. Nel caso in cui la presenza di persone sia inferiore a dieci, il servizio igienico può essere uno solo, con le stesse caratteristiche di cui sopra;
- l) nel caso di esercizio congiunto delle attività di parrucchiere misto ed estetista, le due attività, **pur essendo fisicamente divise**, possono avere in comune i servizi igienici. In tal caso, il calcolo del numero massimo possibile di persone presenti deve essere cumulativo e l'impresa che esercita deve essere la stessa per tutte le attività; inoltre vi deve essere un servizio igienico esclusivo del personale. Tutti i servizi igienici devono avere accesso da entrambe le attività in maniera indipendente;
- m) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09.01.1989, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla L. n.13/89 e successivo DM. n. 236/89 sui portatori di handicap;
- n) tutti gli impianti devono essere realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n.37.

Art. 23

Norme generali di carattere igienico-sanitario

Nell'esercizio dell'attività disciplinata dal presente capo, gli addetti devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di scrupolosa pulizia e sanificati periodicamente;
- b) gli oggetti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati mediante mezzi chimico-fisici (art. 38 punto 2) Durante l'uso sullo stesso cliente, vanno ripuliti con carta monouso, sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) dopo la rasatura della barba, deve essere data ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente, la superficie rasata deve essere disinfettata con preparati idonei;
- d) per lo spargimento del talco, esclusivamente del tipo certificato "privo di fibre di amianto", si deve fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccatori;
- e) eventuali spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- f) nei sedili provvisti di poggia-testa, si dovrà provvedere, per ogni cliente, alla sostituzione della carta o del telo;
- g) qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione di cui al precedente art. 22 lett. i);
- h) è obbligatorio l'utilizzo dei guanti monouso per coloro che adoperano tinture o solventi vari;
- i) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili dovrà essere vietato che nell'ambiente vengano accese fiamme;
- j) si fa divieto assoluto di fumare in tutti i locali dell'attività;
- k) nell'esercizio dell'attività, il personale addetto dovrà scrupolosamente osservare le norme igienico-sanitarie in vigore, e le norme di buona tecnica, indossare sopravveste pulita e lavarsi accuratamente le mani prima dell'operazione;
- l) il titolare dovrà segnalare all'ASS 6 i casi sospetti di malattie trasmissive, o potenzialmente pericolose per il contatto con altri soggetti, od eventuali danni causati o derivanti dall'impiego di sostanze o di prodotti cosmetici durante l'attività;
- m) i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dalla L. 11 ottobre 1986 n. 713, sue modifiche ed integrazioni;
- n) Restano ferme le eventuali norme concernenti i requisiti igienico-sanitari contenute nelle norme per la prevenzione nei luoghi di lavoro qualora applicabili, oppure nei regolamenti comunali di igiene.

CAPO II

NORME IGIENICO-SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Art. 24 Superfici minime e requisiti igienici dei locali

I locali destinati all'attività di estetista devono rispettare le vigenti norme, prescrizioni e concessioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, ivi comprese quelle relative agli scarichi delle acque reflue. Devono altresì essere realizzati in conformità alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

L'attività di estetista deve svolgersi in locali separati da quelli destinati ad altre attività, quali esse siano.

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista devono avere una superficie minima di almeno 5 mq per ogni posto di lavoro (si considera un posto di lavoro per ogni cabina) con un minimo di mq. 15 nel caso di unico posto di lavoro, calcolati al netto delle superfici accessorie (bagni, magazzini, zona attesa ed altri locali accessori).

I locali dell'esercizio devono possedere i seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) le cabine possono essere ricavate anche con setti separatori, con altezza minima di mt. 2,20; le pareti fino all'altezza di mt. 2, devono essere in materiale facilmente lavabile e sanificabile (pitture murali a tempera non sono considerate tali);
- b) i locali di lavoro devono avere altezza minima di mt. 2,70 (deroghe, con altezze comunque non inferiori a mt. 2,50, possono essere date su parere del competente Servizio Prevenzione e Sicurezza Luoghi di lavoro), aerazione naturale diretta pari a 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n. 3 (tre) ricambi/ora del volume d'aria dei locali, con controllo automatico della temperatura;
- c) illuminazione diretta pari ad 1/10 della superficie del pavimento;
- d) pavimento in materiale facilmente lavabile e sanificabile;
- e) le cabine in cui vengono effettuati massaggi o trattamenti con contatto devono essere fornite di acqua corrente, potabile, calda e fredda e lavabi fissi con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone a pressione, ma non leva tipo sanitario);
- o) si dovrà identificare una zona, riservata e separata, per la raccolta differenziata dei rifiuti, ad uso esclusivo, dotata di idonei contenitori a tenuta per rifiuti, nonché una zona per il deposito dei prodotti e delle attrezzature per la sanificazione e la pulizia dei locali;
- f) l'esercizio dovrà essere dotato di idoneo armadio per contenere la biancheria pulita e di contenitori per la biancheria sporca;

- g) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, anche ricavati mediante separazione con parti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto che, se superiore a dieci, devono essere divisi per sesso;
- h) le zone destinate a manicure e pedicure devono essere separate dal resto con un setto divisorio, di altezza non minore di mt. 2,20, in materiale facilmente lavabile e igienizzabile, dotate di un lavandino con acqua calda e fredda, con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone a pressione, ma non leva tipo sanitario) e/o di un lava piedi fisso con acqua corrente calda/fredda;
- i) nel caso di cabine con lettini o docce solari, oltre ad essere adeguatamente dotate di ventilazione anche artificiale a supporto della naturale, nelle immediate vicinanze vi deve essere un locale doccia con adeguato anti-doccia ad uso spogliatoio. La doccia e l'anti non possono essere identificate con il servizio igienico;
- j) se il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) supera le 10 (dieci) unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone a pressione, ma non leva tipo sanitario) dotato di distributori di asciugamani monouso e sapone liquido. Nel caso la presenza di cui sopra sia inferiore a 10 (dieci) unità, il servizio igienico può essere uno solo, con le stesse caratteristiche di cui sopra;
- k) qualora l'attività di estetista venga svolta dalle imprese indicate nell'art. 32 della L.R. 22 aprile 2002 n. 12, o presso un esercizio di parrucchiere, ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 2 della predetta legge, deve essere osservata sia la superficie minima sopra riportata, che quella stabilita per i locali destinati all'attività di parrucchiere misto o ad altre imprese;
- l) nel caso di esercizio congiunto delle attività di parrucchiere misto ed estetista, le due attività, pur essendo fisicamente divise, possono avere in comune i servizi igienici. In tal caso, il calcolo del numero massimo possibile di persone presenti deve essere cumulativo e l'impresa che esercita deve essere la stessa per tutte le attività; inoltre vi deve essere un servizio igienico esclusivo del personale. Tutti i servizi igienici devono avere accesso da entrambe le attività in maniera indipendente;
- m) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09.01.1989, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla L. n.13/89 e successivo DM. n. 236/89 sui portatori di handicap;
- n) tutti gli impianti devono essere realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n° 37.

Art. 25

Norme generali di carattere igienico sanitario

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo.

Devono, inoltre, essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) i locali dell'esercizio devono essere tenuti in condizioni di scrupolosa pulizia e sanificati periodicamente;
- b) gli oggetti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati, mediante mezzi chimico- fisici (art. 38 punto 1);
- c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata ed accuratamente disinfettata;
- d) si fa divieto assoluto di fumare in tutti i locali dell'attività;
- e) nell'esercizio dell'attività, il personale addetto dovrà scrupolosamente osservare le norme igienico-sanitarie in vigore, e le norme di buona tecnica, indossare sopravveste pulita e, nel caso di trattamento corpo, lavarsi accuratamente le mani prima del trattamento;
- f) il titolare dovrà segnalare all'ASS n.6 i casi sospetti di malattie trasmissive o potenzialmente pericolose per il contratto con altri soggetti, od eventuali danni causati o derivanti dall'impiego di sostanze o prodotti cosmetici durante l'attività;
- g) i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dalla L. 11 ottobre 1986 n. 713 sue modifiche ed integrazioni;
- h) Restano ferme le eventuali norme concernenti i requisiti igienico-sanitari contenute nelle norme per la prevenzione nei luoghi di lavoro qualora applicabili, oppure nei regolamenti comunali di igiene.

CAPO III

NORME IGIENICO-SANITARIE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 26

Superfici minime e requisiti igienici dei locali

I locali destinati alle attività di tatuaggio e di piercing devono rispettare le vigenti norme, prescrizioni e concessioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso dei locali e dei fabbricati, ivi comprese quelle relative agli scarichi delle acque reflue. Devono altresì essere realizzati in conformità alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

L'attività di tatuaggio e di piercing deve svolgersi in locali separati da quelli destinati ad altre attività, quali esse siano.

L'attività di tatuaggio e di piercing deve svolgersi in appositi locali o cabine separati dalle sale di attesa e dalle aree destinate alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione delle attrezzature, anche con le modalità previste dall'art. 27 lett. a);

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di cui al presente capo devono avere una superficie minima di almeno 5 mq per ogni posto di lavoro (si considera un posto di lavoro per ogni cabina) con un

minimo di mq. 15 nel caso di unico posto di lavoro, calcolati al netto delle superfici accessorie (bagni, magazzini, zona attesa ed altri locali accessori).

I locali dell'esercizio devono possedere i seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani, anche ricavati mediante separazione con pareti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto che, se superiore a 10 (dieci) unità, devono essere divisi per sesso;
- b) ogni locale o cabina deve essere dotato di un lavello con acqua potabile corrente calda e fredda con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone a pressione, ma non leva tipo sanitario), distributore di sapone liquido e disinfettante e di carta asciugamani a perdere;
- c) i locali di lavoro devono avere altezza minima di mt. 2,70 (deroghe, con altezze comunque non inferiori a mt. 2,50, possono essere date su parere del competente Servizio Prevenzione e Sicurezza Luoghi di lavoro), aerazione naturale diretta pari a 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, mezzi di ventilazione sussidiari che garantiscano n. 3 (tre) ricambi/ora del volume d'aria dei locali, con controllo automatico della temperatura;
- d) illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento;
- e) il pavimento deve essere di materiale facilmente lavabile e sanificabile;
- f) se il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone a pressione, ma non leva tipo sanitario) dotato di distributori di asciugamani monouso e sapone liquido. Nel caso in cui il numero di persone presenti sia inferiore a dieci, il servizio igienico può essere uno solo, con le stesse caratteristiche di cui sopra;
- g) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09.01.1989, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla L. n.13/89 e successivo DM. n. 236/89 sui portatori di handicap;
- h) tutti gli impianti devono essere realizzati secondo quanto previsto dalla Legge 5.03.1990 n. 46 e dal D.M. 22.01.2008 n° 37;
- i) si dovrà identificare una zona per il deposito dei prodotti e delle attrezzature per la sanificazione e la pulizia dei locali, nonché una zona adeguata per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti sanitari.

Art. 27

Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione

Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione, di cui all'articolo 26 co. 3, è dotato di:

- a) superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero di 3 metri quadrati quando sia ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni, mediante divisori di altezza non

minore di mt. 2,20, in materiale facilmente lavabile e igienizzabile, dotata di un lavandino con acqua calda e fredda con rubinetto a comando non manuale (si considerano comandi non manuali tutti i sistemi di azionamento indiretto, fotocellula, pedale, bottone di pressione, ma non leva tipo sanitario);

- b) aerazione con le caratteristiche di illuminazione ed aerazione minime di cui alla all'art. 26 lett. c) e d);

Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando l'esercizio utilizza esclusivamente attrezzature, che entrino in contatto anche indiretto con la cute del richiedente, sterilizzate e contenute in confezioni singole e sigillate monouso. L'attività di sterilizzazione deve essere affidata a terzi esterni all'esercizio.

Art. 28

Norme generali di carattere igienico sanitario

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) nell'esecuzione dei trattamenti si dovranno usare guanti protettivi "monouso" in lattice – o vinile, o simili in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue. I guanti devono sempre essere cambiati ad ogni cliente;
- b) gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati mediante mezzi chimico-fisici. (art. 38 punto 1). Gli aghi dovranno essere esclusivamente monouso;
- c) durante l'attività il personale dovrà indossare camici monouso e copricapo, mascherina ed occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici;
- d) al termine di ogni prestazione, la postazione che ha ospitato il precedente cliente deve essere sanificata;
- e) durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei, per la loro resistenza, i guanti in gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti.
- f) tutti i rifiuti, ad esclusione degli assimilabili urbani, dovranno essere stoccati in apposita zona così come previsto all'art. 26, lett. i) e smaltiti in conformità alle vigenti normative sulla gestione dei rifiuti sanitari;

Art. 29

Tatuaggio

Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica, di cui il manipolo e puntale barra portaaghi devono essere sterilizzati preliminarmente all'utilizzo.

Aghi, materiale plastico a protezione della pistola e vaschette per i pigmenti devono essere smaltiti come rifiuto sanitario.

L'attrezzatura per il tatuaggio a scarificazione o con il metodo giapponese con perforazione del derma devono essere sterilizzati prima di ogni utilizzo.

Art. 30 Pigmenti

Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni originali, corredate da documento in cui sono riportate almeno:

- estremi del produttore;
- composizione del pigmento;
- attestazione di tossicità e sterilità;

Le confezioni aperte devono essere conservate in condizioni di asepsi per il successivo utilizzo.

Art. 31 Piercing su parti del corpo

Il piercing è eseguito mediante:

- ago-cannula**: strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile. L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
 - l'avvenuta sterilizzazione;
 - la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - il metodo di sterilizzazione.
- forbici o pinze**: strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.
- pinze ad anelli**: strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula. L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.
- dispositivi meccanici di foratura**: strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.

L'uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.

L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.

L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.

L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singole e sigillate di cui sia attestata l'avvenuta sterilizzazione come previsto dal presente articolo. In tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini, di cui sopra, sterilizzati e confezionati ai sensi dell'art 38 punto 1) o acquistati in confezioni singole monouso sulle quali siano indicati:

- la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- il metodo di sterilizzazione;

- la composizione metallica percentuale.

Le indicazioni, di cui al capoverso precedente, possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.

Art. 32

Piercing del padiglione auricolare e al lobo dell'orecchio

Gli spazi, nonché gli altri requisiti per l'effettuazione dell'attività di piercing nelle diverse parti del corpo e con particolare riferimento a quelli attinenti al padiglione auricolare e al lobo dell'orecchio, devono essere quelli previsti dai precedenti articoli 26 e 27, salvo quanto previsto all'art. 45 comma 4.

Art. 33

Piercing al padiglione auricolare

Salvo quanto previsto dall'articolo 34, l'operatore esegue il piercing al padiglione auricolare esclusivamente mediante ago cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all'art. 31 lett. d), osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti monouso.

Art. 34

Piercing al lobo auricolare

L'operatore esegue il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l'utilizzo di dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all'articolo 31 lett. d), o altra attrezzatura equivalente monouso in ogni sua parte.

Al monile e al pre-orecchino usati per il piercing auricolare si applica il dettato dell'articolo 31 lett. d), capoverso 6 e 7.

Art. 35

Consenso informato

Ai fini del presente regolamento, per consenso informato, si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:

- a) autorizzazione ai trattamenti;
- b) presa d'atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.

Art. 36

Accertamenti

Salvo evidente maggiore età, l'operatore accerta l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l'identità.

L'operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l'assenza di controindicazioni all'esecuzione del tatuaggio o del piercing.

L'accertamento di cui al comma 1, non viene effettuato quando un adulto accompagna il minore ed esibisca documento di identità, nonché sottoscriva i moduli di consenso informato dichiarando di essere genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X , capo I del codice civile.

Art. 37 **Informativa e consenso**

L'informazione deve riguardare il tipo di operazioni da effettuarsi, i rischi legati all'esecuzione nonché le precauzioni da osservare dopo il trattamento.

L'operatore consegna al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta utilizzando il modello predisposto dall'ASS n.6.

Successivamente agli adempimenti di cui all'art. 36 e prima dell'esecuzione del trattamento, il richiedente ovvero il genitore o il tutore sottoscrive il modulo del consenso informato anche nelle parti concernenti l'autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del D.Lgs. 196/2003.

L'operatore inoltre:

- a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
- b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.

CAPO IV **STERILIZZAZIONE**

Art. 38 **Sterilizzazione**

Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio, del piercing e dell'attività di estetista è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell'operatore nell'esercizio dove presta l'attività secondo le procedure di cui a seguito .

Nelle attività di estetista, tatuaggio e piercing nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall'operatore essa deve avvenire esclusivamente con l'impiego di autoclave.

È ammessa la sterilizzazione con ultrasuoni per l'attività di acconciature ed esclusivamente in cui il trattamento sia solo di taglio capelli.

Nel caso di manicure e pedicure, le attrezzature da sterilizzare rientrano nell'obbligo dell'uso dell'autoclave.

1) sterilizzazione in autoclave

La sterilizzazione in autoclave deve rispettare la seguente procedura, per fasi successive:

- a) pulizia meccanica a secco, l'attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore;
- b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
- c) asciugatura con salviette monouso;
- d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;

- e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell'autoclave e nel rispetto delle norme di buona tecnica previste dalla norma UNI EN 13060: 2010 (piccole sterilizzatrici a vapore);

La sterilizzazione in autoclave dovrà avvenire scegliendo il ciclo B) oppure S), mediante vapore a 134°C per almeno 5 minuti oppure a 126° per 20 minuti

(ciclo B)

- vuoto frazionato
- umidità residua < 0,2%
utilizzo:
 - strumenti imbustati
 - corpi cavi
 - materiali porosi

(cicloS)

- vuoto semplice
utilizzo
 - strumenti imbustati, ma non cavi
- f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassette o contenitori, avendo cura di evitare l'esposizione a polvere, luce ed umidità;
- g) su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l'intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni;
- h) I cassette o contenitori di cui alla lettera f), hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile;
- g) l'operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.

Controlli sul ciclo di sterilizzazione:

- a) Vacuum test (test di tenuta del vuoto): settimanali
b) Test di penetrazione del vapore: mensile
c) Prova biologica: controlli trimestrali

Le autoclavi inoltre, devono essere sottoposte a manutenzione programmata, secondo le indicazioni previste dal costruttore stesso.

2) ultrasuoni

Gli strumenti che non possono essere lavati e trattati immediatamente, vanno immersi in un pulitore ad ultrasuoni contenente un detergente attivo disinfettante. Per quanto concerne la concentrazione del detergente e il tempo d'immersione (al massimo un'ora) attenersi alle indicazioni del fabbricante.

Procedura:

- Indossare guanti in gomma
- In caso di necessità, smontare gli strumenti
- Pulire gli strumenti mediante il pulitore ad ultrasuoni, per 5 minuti. Procedere una seconda volta in caso di sporcizia persistente.
- Lasciare gli strumenti all'interno dell'apparecchio spento; lasciare agire per il tempo indicato dal produttore
- Risciacquare gli strumenti con acqua
- Imbustare gli strumenti e riporli in cassetto dedicato di cui alla precedente lettera h)

Dotazione di primo soccorso

Deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 15 luglio 2003 n. 388 , all. I. azienda B o C art 1).

CAPO V RIFIUTI

Art. 40 Smaltimento dei rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività disciplinate dal presente Regolamento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

| |
|--|
| <h2>TITOLO VI CONTROLLI E SANZIONI</h2> |
|--|

Art. 41 Divieto di prosecuzione dell'attività

L'Ufficio comunale competente dispone il **divieto di prosecuzione** delle attività disciplinate dal presente regolamento e di rimozione dei loro effetti nei casi in cui:

- a) vengano esercitate senza che sia stata depositata la prevista segnalazione certificata di inizio di attività;
- b) la segnalazione certificata di inizio di attività, ancorché presentata, sia inefficace, secondo la previsione del precedente art. 12 comma 2;
- c) di sopravvenuta carenza dei requisiti previsti al precedente art. 7 per l'accesso e l'esercizio delle attività;
- d) siano accertate dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) il titolare dell'attività la sospenda per un periodo superiore a dodici mesi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 18;
- f) il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività, comminata ai sensi del comma successivo;
- g) il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria: sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

Fatto salvo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma, qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento per lo svolgimento delle attività da esso disciplinate, l'Ufficio competente ne dispone la **sospensione**, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti, per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni.

Decorso il termine di cui al comma precedente, salva proroga in caso di comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

Art. 42 **Controlli**

Gli agenti di Polizia comunale, della forza pubblica ed il personale di Vigilanza igienico-sanitaria della competente A.S.S. incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

L'A.S.S. competente effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 43 **Sanzioni**

L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto senza che sia stata previamente depositata la SCIA comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 a € 1.549, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della Legge.

Per ogni altra violazione al presente Regolamento e non già prevista dalla Legge, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600.

I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

Per la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni si applica quanto previsto dalla Legge 17.01.1984, n. 1.

Art. 44 **Provvedimenti d'urgenza**

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge o dal Regolamento, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene e/o sanità, il Sindaco può emanare provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, su segnalazione o conforme parere del settore igiene pubblica della competente A.S.S.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Norme transitorie e finali

Al fine di garantire la tutela della salute della popolazione e degli stessi operatori, i titolari degli esercizi già autorizzati o abilitati, anche a seguito di subingresso, devono adeguarsi ed attenersi ai requisiti degli impianti, delle attrezzature ed organizzativi di cui al Titolo V per l'esercizio delle attività disciplinate del presente Regolamento, entro il termine di 3 mesi dall'inizio di efficacia del presente Regolamento.

Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di inizio di efficacia del presente regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche del locale. Le nuove attività devono essere adeguate alle norme contenute nel presente Regolamento al momento di presentazione della SCIA.

Nel caso in cui l'adeguamento alle norme di cui al presente regolamento non sia possibile, per motivi di natura tecnica, l'interessato dovrà presentare al Comune e all'A.S.S. n. 6 apposita dichiarazione di un tecnico abilitato dalla quale risulti l'impossibilità tecnica all'adeguamento.

Ai titolari di esercizi di tatuaggio e piercing esistenti alla data di inizio di efficacia del presente Regolamento, cui sia stata rilasciata dall'ASS certificazione di possesso dei requisiti igienico sanitari, non si applicano le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali, alla condizione che non abbiano apportato modifiche agli stessi successivamente al rilascio della predetta certificazione; la deroga è efficace anche nei casi di subingresso senza modifiche dei locali.

Le disposizioni riguardanti i requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano nell'ipotesi di esecuzione di piercing al lobo dell'orecchio da parte di operatori commerciali, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 31 lett. d); tale attività è consentita previa comunicazione all'ASS n. 6.

Art. 46

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti la materia.